

sare il mio pensiero in quell'augurio che già esponevo al principio del mio dire, nell'augurio cioè che delle opinioni espresse e dei voti manifestati in questa Camera la Commissione di coordinamento tenga conto sul serio; e così allora potrà la Camera avere sicura la soddisfazione di aver cooperato con voi, onorevole ministro, nell'opera eminente; con voi a cui rimane il merito altissimo di aver dotato l'Italia di un codice di procedura veramente rispondente alle esigenze dei tempi moderni. (*Vivissime approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Cassuto e Maraini a recarsi alla tribuna per presentare rispettivamente una relazione.

**CASSUTO, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione parlamentare sopra il disegno di legge relativo ai servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto). (654-A-bis).

**MARAINI, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova. (1156-A).

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Si riprende la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

**PRESIDENTE.** Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Ellero in questi termini:

« La Camera, ritenuto che nel presente progetto di Codice di procedura penale la prova peritale, pur migliorata in alcune parti procedurali, presenta tuttavia alcune insufficienze, esprime il voto che la funzione peritale, specialmente al pubblico dibattimento, abbia più larga esplicazione, rispondente alle sue pratiche finalità ».

Domando se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Ellero ha facoltà di svolgerlo.

**ELLERO.** Onorevoli colleghi! Non tanto la mia modesta competenza scientifica, quanto piuttosto un'esperienza medico-legale di

oltre trent'anni, mi incoraggia a dire il mio pensiero a proposito di questo progetto di Codice di procedura penale, nella parte che riguarda la prova peritale.

In questa parte l'onorevole guardasigilli (al quale sono grato delle benevoli parole ieri pronunziate immeritatamente a mio riguardo) fu legittimamente preoccupato, evidentemente, di certi abusi della prova peritale, abusi che, o per intemperanza di tesi o piuttosto per dibattiti troppo prolungati e passionati od impeciati da competizioni personali vicendevolmente soverchiatrici, impressionarono la pubblica opinione, facendo dubitare da un lato della serietà della scienza ed ingenerando dall'altro un senso di sfiducia nei meccanismi della giustizia.

Io credo che nel complesso delle sue linee dobbiamo accogliere come opera veramente e saggiamente riparatrice quella parte del presente progetto che disciplina la prova peritale nel periodo istruttorio. Perchè qui, per salvaguardare il diritto di scelta delle parti, la perizia già nel periodo istruttorio si ordisce in un organismo di collegialità, il quale obbligando ad un reciproco controllo, favorisce il compito forse più importante, perchè è fondamentale, della prova peritale, e cioè l'accertamento concorde dei fatti, dei rilievi specifici.

Perchè non è tanto la eventuale discrepanza del giudizio finale che deve impressionare e demoralizzare, quanto, piuttosto, il divario della autenticazione dei fatti. Perchè nel primo caso, data la relatività del vero scientifico, anche nella discrepanza, la dignità della scienza resta intatta; ma nel divario della autenticazione di fatto sino al punto che una stessa cosa sia ad un tempo per gli uni bianca per gli altri decisamente nera, questo veramente segna la bancarotta di ogni serietà e di ogni onestà scientifica, e contro questo specialmente si allarma e si ribella la pubblica coscienza.

Alla sua volta il concorde accertamento dei rilievi peritali varrà a scemare molte ragioni di discrepanza nel giudizio, e favorirà in tal modo la maggiore frequenza di una desiderabile concordia dei responsi peritali.

Questa più razionale organizzazione della perizia collegiale nel periodo istruttorio, oltre la garanzia del reciproco controllo, offre un vantaggio prezioso perchè dona all'opera iniziale ed alle conclusioni del giudizio peritale un ambiente di tranquillo raccoglimento, nel quale è più facile l'obiettività